

Deliberazione n. 961 del 16/07/2018

Contratti aggiuntivi per le scuole di specializzazione medica presso l'Università Politecnica delle Marche. Anno accademico 2017/2018 e approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di attivare n. 7 contratti aggiuntivi di specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, nelle seguenti discipline:
 - Anestesia in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3;
 - Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1;
 - Medicina interna: n. 1;
 - Pediatria: n. 1;
 - Psichiatria: n. 1;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, secondo quanto riportato al precedente punto 1) mediante l'approvazione dell'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Sanità a sottoscrivere la convenzione con l'Università Politecnica delle Marche, apportando allo stesso schema contrattuale altre eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie all'atto della firma;
4. di stabilire che la spesa complessiva derivante dall'attivazione dei contratti di aggiuntivi cui ai precedenti punti 1), ammonta ad 870.000,00. Quanto all'onere finanziario, si fa fronte con le risorse del fondo sanitario indistinto, sulla base della ripartizione annuale effettuata con legge di bilancio, tenuto conto della durata dell'obbligazione, oltre il triennio di riferimento del bilancio autorizzato.

Per le annualità di costo, la copertura è data sul bilancio 2018/2020, indicata come in appresso.

- annualità 2018:
 - € 1.114,03 (residui da stanziamento 2017), a carico del capitolo 2130110168;
 - € 173.885,97, a carico del capitolo 2130110304;
- annualità 2019:
 - € 175.000,00, a carico del capitolo di spesa 2130110419;

- annualità 2020:
 - € 182.000,00 a carico del capitolo di spesa 2130110547.

Le risorse sono carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il dispositivo del titolo II° del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

Allegato A

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. 7 POSTI AGGIUNTIVI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA – A.A. 2017/2018

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, nella persona del Magnifico Rettore nato a il....., Codice Fiscale..... domiciliato per la carica in Piazza Roma, 22 (AN), codice fiscale n. 00382520427 (d'ora innanzi detta "Università")

E

La Regione Marche nella persona del Dirigente del Servizio Sanitànato a Il....., domiciliato per la carica in Via Gentile da Fabriano, Codice Fiscale n. 8000863042 (d'ora innanzi detta "Regione") autorizzato alla stipula del presente atto, con delibera di Giunta regionale n. del

PREMESSO

- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), con 1208 del 17/05/2018 e successiva nota n.0779313/2018, ha stabilito che i contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, di cui all'art. 3, saranno assegnati con successivo provvedimento, purché comunicati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, agli indirizzi dgsinfs@postacert.istruzione.it (PEC) e dgsinfs.segreteria@miur.it (PEO), in tempo utile per l'emanazione del bando;
- che la Regione Marche per sostenere l'attività di formazione dei futuri specialisti è interessata a finanziare numero 7 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per l' a.a.2017/2018, per l'intera durata dei corsi nelle Scuole di specializzazione come di seguito specificato: **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3, Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1; Medicina interna: n. 1; Pediatria n. 1; Psichiatria n. 1.**
- che il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 recante il *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*, sostitutivo del precedente D.M. 1 agosto 2005 recante *"Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*, ha previsto che le suddette Scuole di Specializzazione abbiano una durata rispettivamente di 4 o 5 anni e che l'art. 39 del D.L.gs 368/99 come modificato con Legge 23.12.2005 n. 266, come modificato dal Decreto-legge n.104 del 12/09/2013 e recita:
 1. *al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo;*
 2. *il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile, e, a partire dall'a.a. 2013/2014, è determinato ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;*

- che con DPCM del 7 marzo 2007 è quantificato l'importo del contratto di formazione specialistica, secondo le quote indicate nella la tabella sottostante.
- che con il successivo D.J. 68/2015 e s.m.i, si è disciplinato il riordino delle Scuole di Specializzazione stabilendo la durata quadriennale di alcune discipline specialistiche e mantenendo la durata quinquennale di altre, pertanto la richiamata tabella sottostante tiene conto della durata quadriennale o quinquennale delle discipline nel seguente modo:

| Anno accademico 2017/2018 | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | D.1 04/02/2015 n. 68 |
| quota fissa | € 22.700 | € 22.700 | € 22.700 | € 22.700 | € 22.700 |
| quota variabile | € 2.300 | € 2.300 | € 3.300 | € 3.300 | € 3.300 |
| contratto costo/unità | € 25.000 | € 25.000 | € 26.000 | € 26.000 | € 26.000 |

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'Università si impegna, previa autorizzazione del MIUR, ad attivare, per l'anno accademico 2017/2018 e per tutta la durata del corso di formazione n. 7 posti per le Scuole di Specializzazione di:

Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore: n. 3; Medicina dell'Emergenza-Urgenza: n. 1; Medicina interna: n. 1; Pediatria n. 1; Psichiatria n. 1;

con assegnazione di contratti aggiuntivi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 368/99 e successive modificazioni, in aggiunta a quelli assegnati dal Ministero, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.

L'Università competente provvederà ad erogare l'importo stabilito per il contratto al candidato utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

L'Università si impegna altresì ad attivare presso il proprio ateneo i suddetti contratti di specializzazione, individuati con Deliberazione di Giunta regionale n.del....., privilegiando, compatibilmente con le autorizzazioni dei Consigli/Comitati ordinatori delle Scuole di Specializzazione, la Formazione all'interno della rete del Servizio Sanitario Regionale degli specializzandi residenti nella regione stessa.

ART. 3

La Regione si impegna a:

- versare la somma complessiva di € 870.000,00, attraverso quote annuali per ogni contratto aggiuntivo pari ad € 25.000,00 per i primi due anni e a € 26.000,00 per i restanti due o tre anni accademici secondo la durata del corso. Tale corrispettivo è determinato nel richiamato DPCM 7 marzo 2007 e rideterminabile con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri ed è destinato al finanziamento del contratto di formazio-

ne specialistica da conferire ai candidati che andranno a ricoprire posti aggiuntivi secondo la normativa vigente.

- b) l'importo del contratto è da intendersi al lordo di qualsiasi ritenuta; gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dal medico in formazione sono a carico delle Aziende Sanitarie presso le quali viene svolta l'attività formativa.
- c) versare all'Università ulteriori contributi al fine di coprire eventuali aumenti degli importi dei contratti di formazione specialistica previsti dall'attuazione del D. Lgs. n. 368/99 e/o eventuali oneri di legge.
- d) versare quanto dovrà essere eventualmente corrisposto ai beneficiari dei contratti di formazione, sulla base delle disposizioni vigenti, compresi eventuali prolungamenti del percorso formativo.

ART. 4

Il corrispettivo di cui al precedente articolo 3 è corrisposto secondo il prospetto indicato in premessa da versare all'Università, entro il 30 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal primo anno accademico del corso che vede un importo pari a € 25.000,00 per ciascun contratto per un totale di 125.000,00. Quanto eventualmente dovuto per i titoli di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, verrà corrisposto con la quota relativa all'ultimo anno di corso.

ART. 5

In caso di rinuncia al corso di studi da parte del medico assegnatario della borsa, l'Ateneo provvede a comunicarlo tempestivamente alla Regione Marche.

Le quote di contratto di formazione non erogate al medico assegnatario, costituiscono economie per la regione che eroga l'importo annuo dei contratti aggiuntivi. Tali economie, determinate dalla risoluzione anticipata dei contratti, possono essere impiegate per l'attivazione di ulteriori contratti, nell'anno accademico successivo.

Il conferimento del contratto di formazione specialistica non dà luogo comunque a rapporti di lavoro con l'Università (UNIVPM) né con il Servizio Sanitario Regionale.

I medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Marche, svolgeranno le proprie attività nelle sedi del SSR, previa condivisione con l'Ateneo e la Regione, nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa.

ART. 6

La presente convenzione decorre dall' a.a. 2017/2018 e ha la durata di n. 4 anni accademici nelle scuole di: **Psichiatria** e n. 5 anni accademici nelle Scuole di **Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del dolore, Medicina dell'Emergenza-urgenza, Medicina interna e Pediatria.**

A tal fine l'Università si impegna a comunicare annualmente, in relazione ai contratti aggiuntivi finanziati, il prosieguo del contratto stesso.

ART. 7

Oneri fiscali

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014 ed è a carico dell'Università Politecnica delle Marche per un ammontare di € 16,00.

ART. 8

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio Sanità

.....

Il Magnifico Rettore UNIVPM

.....